

**IN BREVE n. 032-2019**  
a cura di  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

**FERVIDI AUGURI**  
**BUON VACANZE ...**

## **ECM e PROFESSIONISTI SANITARI IN ZONE COLPITE DA EVENTI**

**SISMICI** da Commissione Nazionale Formazione Continua

Riduzione debito formativo per i professionisti sanitari presso zone colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 luglio u.s., ha adottato la delibera (in allegato) in materia di riduzione debito formativo:

per i professionisti sanitari domiciliati o che svolgono la propria attività presso i comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, allegati 1,2 e 2-bis, corrisponde a quanto segue:

- riduzione del debito formativo di n. 25 crediti per il triennio 2014-2016;
- obbligo formativo di n. 75 crediti per il triennio 2017-2019.

**ALLEGATI A PARTE - COMMISS. ECM Delibera 25 luglio 2019 (documento 147)**

## **FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI**



**Patrimonio artistico e culturale italiano - Codice Romano Carratelli**

Data di emissione 2 agosto 2019

**Patrimonio artistico e culturale italiano - Ruggiero Leoncavallo, nel centenario della scomparsa**

Data di emissione 9 agosto 2019



## **DIRETTIVA EUROPEA - PIU' FLESSIBILITA' PER ASSISTENZA DISABILI**

Nella recente Direttiva europea 1158/2019 riconoscimento del diritto, ai lavoratori con figli di età non inferiore a otto anni, e dei prestatori di assistenza di chiedere orari di lavoro flessibili per motivi di assistenza.

Per «modalità di lavoro flessibili» si intende l'adattamento dell'organizzazione della vita professionale, anche mediante l'uso del lavoro a distanza, di calendari di lavoro flessibili o di una riduzione dell'orario di lavoro.

In Italia il «lavoro agile»:

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

### *Articolo 9*

#### **Modalità di lavoro flessibili**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i lavoratori con figli fino a una determinata età, che non deve essere inferiore a otto anni, e i prestatori di assistenza abbiano il diritto di chiedere orari di lavoro flessibili per motivi di assistenza. La durata di tali modalità di lavoro flessibili può essere soggetta a una limitazione ragionevole.
2. I datori di lavoro prendono in considerazione le richieste di modalità di lavoro flessibili di cui al paragrafo 1 e vi rispondono entro un periodo di tempo ragionevole alla luce sia delle proprie esigenze sia di quelle del lavoratore. I datori di lavoro motivano l'eventuale rifiuto di una tale richiesta o l'eventuale richiesta di rinvio.
3. Quando le modalità di lavoro flessibili di cui al paragrafo 1 hanno durata limitata, alla fine del periodo convenuto il lavoratore ha il diritto di ritornare all'organizzazione originaria della vita professionale. Il lavoratore ha il diritto di chiedere di tornare all'organizzazione originaria della vita professionale anche prima della fine del periodo convenuto, ogniqualvolta un cambiamento di circostanze lo giustifichi. Il datore di lavoro prende in considerazione una richiesta di ritorno anticipato all'organizzazione originaria della vita professionale e vi risponde alla luce sia delle proprie esigenze sia di quelle del lavoratore.
4. Gli Stati membri possono subordinare il diritto di chiedere modalità di lavoro flessibili a una determinata anzianità lavorativa o di servizio, comunque non superiore a sei mesi. Nel caso di una successione di contratti a tempo determinato ai sensi della direttiva 1999/70/CE con lo stesso datore di lavoro, la somma di tali contratti è presa in considerazione ai fini del calcolo dell'anzianità.

## **INPS - AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI / VARIAZIONE DELLE MENSILITÀ RICHIESTE IN DOMANDA** da Dpl Mo - fonte: Inps

L'INPS col messaggio n. 3007 del 5 agosto 2019, con il quale comunica che sul "Portale del cittadino" sono disponibili nuove funzionalità che consentono agli utenti la variazione delle mensilità di Bonus asilo nido richieste nella relativa domanda.

Le nuove funzionalità sono attive per le domande presentate a partire dall'anno 2019 e consentono la variazione delle mensilità originariamente indicate fino al termine di scadenza previsto per la presentazione della documentazione di spesa (per le domande 2019, quindi, entro il 1° aprile 2020).

### ***Sostituzione mensilità richieste***

Permette di sostituire un mese indicato in domanda con un altro mese non ancora prenotato per lo stesso minore.

Il servizio è accessibile sul portale seguendo il percorso “Variazioni Domanda\Invia Richiesta” > “Motivo Richiesta di Variazione” > “Sostituzione Mensilità Richieste”

### ***Rinuncia mensilità richieste***

Consente la rinuncia a uno o più mesi originariamente richiesti in domanda.

Tale funzione è accessibile sul portale seguendo il percorso “Variazioni Domanda\Invia Richiesta” >”Motivo Richiesta di Variazione” > “Rinuncia Mensilità Richieste”

Le variazioni, consentite per le sole mensilità rispetto alle quali non è stato ancora disposto il pagamento, sono immediate e non soggette ad approvazione da parte della Struttura territoriale.

È possibile effettuare una sola variazione per ogni mensilità prenotata in domanda.

Resta comunque ferma la preesistente possibilità di utilizzare la funzione “Annullamento domanda” che permette di annullare una domanda protocollata in qualunque stato essa si trovi (“Protocollata”, “Da istruire”, ”Accolta”, “Respinta”), consentendo al cittadino di liberare le mensilità prenotate e non ancora pagate in relazione alle quali, entro il 31 dicembre dell’anno della domanda di riferimento, sarà eventualmente possibile presentare una nuova istanza, anch’essa soggetta alle verifiche di budget (cfr. il messaggio n. 4819/2017).

Tutte le richieste di variazione effettuate sono consultabili sul “Portale del cittadino” seguendo il percorso “Variazioni Domanda\Consultazione Richieste”.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3007 del 7.08.2019 (documento 148)**

### **IMU e TASI DICHIARAZIONI SCADENZA 31 DICEMBRE**

Le dichiarazioni relative a IMU e TASI devono essere presentate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo.

Rimane entro il 30 giugno (o al diverso termine stabilito dal Comune nell’ambito dell’esercizio della propria potestà regolamentare) quello per la dichiarazione della Tari.

**ALLEGATI A PARTE - MEF Risoluzione n.2/DF del 6.08.2019 (documento 149)**

### **TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PUBBLICO DIPENDENTE** estratto da PensioniOggi

Prima del DL 90/2014 (convertito in legge 114/2014) era possibile al pubblico dipendente di chiedere all’amministrazione di appartenenza (e questa poteva concedere) di rimanere in servizio oltre l’età pensionabile per ulteriori due anni.

Dal 1° novembre 2014 tale facoltà venne abolita.

Resta solo un’eccezione: se al compimento della età pensionabile, il lavoratore non ha raggiunto il requisito contributivo minimo per ottenere la pensione di vecchiaia (cioè 20 anni di contributi) questi può chiedere il trattenimento in servizio a condizione di raggiungere il requisito contributivo minimo entro l’età massima di 70 anni (da adeguare alla stima di vita).

Il trattenimento in servizio non può essere concesso in nessun altro caso al di fuori di tale eccezionale circostanza.

Attenzione che il requisito dei 20 anni di contributi non possa essere integrato sommando le anzianità contributive non coincidenti temporalmente relative a diverse gestioni previdenziali ai fini dell'esercizio della totalizzazione nazionale o del cumulo dei periodi assicurativi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le modifiche apportate dalla legge 232/2016 che, come noto, ha ampliato l'istituto del cumulo dal 1° gennaio 2017, potendo infatti in tal modo perfezionare il requisito contributivo minimo di 20 anni per la prestazione di vecchiaia.

## **REGIONE VENETO - VEICOLI PER I QUALI SIANO DECORSI ALMENO VENT'ANNI, MA MENO DI TRENTA DA QUELLO DI COSTRUZIONE**

### **Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019)**

Articolo 1, comma 1048.

All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza

storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.

1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis è valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 ».

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 962 / DGR del 12/07/2019**

OGGETTO: Tassa automobilistica. Art.1, comma 1048, L. 145/2018. Riduzione del 50 per cento della tariffa delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e per i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni. Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 31015 del 14.06.2019. Direttive regionali.

In data 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l'art. 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che così recita: “ All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

**« 1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.**

**1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis è valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019”.**

Con tale disposizione è stato aggiunto un nuovo comma all'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per cui gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, possono usufruire del pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento, qualora dal primo giorno di decorrenza del periodo fisso annuale di imposta, come disciplinata dal D.M. 18 novembre 1998, n. 462, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- **anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni;**
- **possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. Il certificato di rilevanza storica deve essere stato rilasciato da uno degli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI;**
- **annotazione sulla carta di circolazione del riconoscimento della storicità presso la Motorizzazione Civile (MCTC).**

Si comunica che la Regione del Veneto ha istituito apposito codice di riduzione ( codice n.17 ) che consente di poter visualizzare, in sede di autoliquidazione, l'importo ridotto al 50% per tutti i pagamenti relativi a veicoli con anzianità di immatricolazione tra i 20 e i 29 anni effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla norma statale: il codice riduzione sarà utilizzabile per tutti i pagamenti che saranno effettuati presso le Agenzie di pratiche automobilistiche abilitate alla riscossione del bollo auto e dal primo febbraio anche dal portale INFOBOLLO.

Rientra comunque nella responsabilità di ciascun contribuente rispettare l'osservanza di tutte le predette condizioni previste per usufruire delle riduzioni.

Pertanto non essendo visibile, allo stato attuale, all'Amministrazione Regionale né il dato relativo al possesso del certificato di rilevanza storica né, tantomeno, l'effettuata annotazione dello stesso sulla carta di circolazione di ogni autoveicolo o motoveicolo potenzialmente interessato, **rimane nella responsabilità diretta del contribuente che procede in autoliquidazione, avvalorare o meno detto codice di riduzione in relazione al possesso effettivo dei requisiti.**

**In relazione agli anni d'imposta dal 2015 al 2018 sono ancora valide le seguenti indicazioni:**

Con sentenza 242 del 5 ottobre 2016, depositata in data 22 novembre 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 30 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 L.R. 6/2015 in materia di veicoli di particolare interesse storico.

Tale declaratoria travolge, con effetto retroattivo, le agevolazioni di cui usufruivano i veicoli certificati di interesse storico con età dalla costruzione compresa tra i 20 ed i 29 anni ai sensi del citato articolo.

La Giunta Regionale, con deliberazione n.2120 del 23 dicembre 2016, ha preso atto della pronuncia della Corte Costituzionale, dei suoi effetti sui contribuenti veneti interessati ed ha riconosciuto l'applicabilità ai casi dell'art. 10 Statuto contribuenti (L. 212/2000).

**Conseguentemente:**

- 1. proprietari di veicoli già esenti ex art 63 commi 2 e 3 L. 342/2000 al 31.12.2014, usciti da esenzione tutti il 01.01.2015:**

erano già tenuti e continuano ad esserlo al pagamento della tassa auto per l'intera tariffa ordinaria per l'anno di imposta 2015. Per l'anno 2016 invece potranno versare il dovuto fino alla tariffa intera senza sanzione ed interessi moratori (utilizzando il codice 30 se il dovuto è l'intera tariffa, ovvero solo con bollettino postale sul ccp 22562482 intestato a "Regione Veneto – omessi e ritardati pagamenti – serv. Tes." , indicando come causale la

targa del veicolo e la scadenza, se il dovuto rimane l'integrazione tra la tassa di circolazione già versata e la tariffa ordinaria dovuta);

2. **proprietari di veicoli che sono entrati in esenzione per la prima volta ai sensi dell'art. 2 L.R. 6/2015, dichiarato incostituzionale con la sentenza sopra indicata :**  
potranno versare il dovuto fino alla tariffa intera senza sanzione ed interessi moratori ( utilizzando il codice 30 se il dovuto è l'intera tariffa, ovvero solo con bollettino postale sul ccp 22562482 intestato a "Regione Veneto – omessi e ritardati pagamenti – serv. Tes." , indicando come causale la targa del veicolo e la scadenza, se il dovuto rimane l'integrazione tra la tassa di circolazione già versata e la tariffa ordinaria dovuta);
3. **contribuenti che avessero ottenuto rimborsi, avvalendosi della norma dichiarata incostituzionale:**  
devono provvedere alla integrazione, se si è trattato di rimborso parziale , od al versamento dell'intera tassa se il rimborso ha riguardato l'intera tassa ;
4. **Le istanze di rimborso ancora in fase istruttoria non saranno accolte.**

Come indicato dalla sopracitata Delibera, agli importi dovuti ad integrazione od a copertura della tassa automobilistica per versamenti il cui termine ultimo utile al pagamento scadeva tra il 28 aprile 2015 ed il 22 novembre 2016, non si applicano sanzioni e interessi.

Parimenti sugli importi a restituzione di rimborsi, liquidati in vigenza dell'art. 2 L.R. 6/2015, non si applicano sanzioni ed interessi.

**VEDI IN**

<https://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/veicoli-storici>

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDICINALI VETERINARI**

### **Domanda**

È vero che le spese per i medicinali che acquisto per i miei cani sono detraibili?

### **Risponde Paolo Calderone**

Sì, è possibile avere la detrazione Irpef, oltre che per le prestazioni del veterinario, anche per l'acquisto dei medicinali prescritti dallo stesso medico e individuati dall'art. 1 del decreto legislativo n. 193/2006.

Per ottenere l'agevolazione non è necessario conservare la prescrizione (risoluzione n. 24/2017), ma occorre che lo scontrino indichi il codice fiscale di chi sostiene la spesa, la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati (scontrino parlante).

La detrazione non spetta per l'acquisto di mangimi speciali, anche se prescritti dal veterinario, poiché non sono considerati farmaci.

Si ricorda, infine, che la detrazione:

- è pari al 19% delle spese veterinarie sostenute, calcolata nel limite massimo di 387,34 euro, indipendentemente dal numero di animali posseduti, con una franchigia di euro 129,11
- spetta a chi ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell'animale, e per le spese effettuate per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.